



Comunità della
VALLE DI SOLE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Malè, ottobre 2020

Approvato con Decreto del Commissario n. 4 del 29/10/2020

Sommario

Art. 1)	PRINCIPI GENERALI	4
Art. 2)	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 3)	DEFINIZIONI	5
Art. 4)	COMPETENZE.....	8
4.01	Al Comune compete:	8
4.02	Alla Comunità compete:	9
4.03	Variazioni delle competenze.	10
Art. 5)	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO	10
5.01	raccolta	10
5.02	rifiuto secco – non differenziabile	11
5.03	rifiuto organico	11
5.04	raccolte differenziate.....	12
5.05	rifiuti ingombranti	13
Art. 6)	CENTRO RACCOLTA – C.R.	14
Art. 7)	CENTRO RACCOLTA ZONALE DI MONCLASSICO – C.R.Z.	14
Art. 8)	CENTRO DI TRASFERENZA.....	15
Art. 9)	RIFIUTI INERTI - DISCARICA RIFIUTI INERTI.....	15
Art. 10)	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	15
Art. 11)	RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE).....	16
Art. 12)	GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI.....	17
Art. 13)	RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	18
Art. 14)	RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI, GIARDINI, PARCHI E AREE CIMITERIALI	18
Art. 15)	RIFIUTI DERIVANTI DA ANIMALI	18
Art. 16)	CESTINO PORTARIFIUTI – RIFIUTI CIMITERIALI.....	19
Art. 17)	PULIZIA AREE PUBBLICHE E PRIVATE.....	19
17.01	Pulizia di fabbricati e delle aree contigue.....	19
17.02	Pulizia dei mercati.....	19
17.03	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	20
17.04	Pulizia delle aree utilizzate per spettacoli e manifestazioni pubbliche	20
Art. 18)	CAMPEGGI ESTIVI TEMPORANEI	20
Art. 19)	FESTE E MANIFESTAZIONI.....	21

Art. 20)	ISOLE ECOLOGICHE PUBBLICHE	22
Art. 21)	UTENZA AGGREGATA - ISOLE ECOLOGICHE PRIVATE	23
21.01	UTENZA AGGREGATA OBBLIGATORIA	23
21.02	UTENZA AGGREGATA FACOLTATIVA	23
21.03	ISOLE ECOLOGICHE PRIVATE	23
Art. 22)	ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO	24
Art. 23)	DIVIETI	24
Art. 24)	PENALITÀ E SANZIONI	25
Art. 25)	TARIFFA	27
Art. 26)	ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	27
Art. 27)	DISPOSIZIONI FINALI	27
Art. 28)	EFFICACIA	27

Art. 1) PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento contiene le disposizioni per una corretta modalità di raccolta dei rifiuti urbani, speciali assimilati e speciali secondo un sistema integrato tra raccolta stradale, CR e CRZ e si pone come finalità la razionalizzazione dei trasporti, l'incentivazione della raccolta differenziata e il suo miglioramento qualitativo secondo quanto stabilito dall'articolo 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.

Per gestione s'intendono le operazioni controllate di raccolta e trasporto dei rifiuti finalizzate al recupero e allo smaltimento.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse che, disciplinata dal presente regolamento, prevede misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevedendo e riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Art. 2) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.lgs. 03.04.2006, n. 152, sulla base della L.P. 14.04.1995, n. 5, con riferimento del Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e delle altre norme provinciali di settore, nonché in conformità alle altre norme vigenti in materia.

Sono oggetto del presente regolamento:

- a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f), del D.lgs. 152/2006;
- e. le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

- g. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del D.lgs. 152/2006.

Art. 3) DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 184, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m. i rifiuti sono classificati:

a. secondo l'origine in:

- rifiuti urbani;
- rifiuti speciali;

b. secondo le caratteristiche di pericolosità in:

- rifiuti non pericolosi;
- rifiuti pericolosi;

Le varie tipologie di rifiuti sono poi codificate in base all'elenco europeo dei rifiuti - cosiddetto CER - di cui alla decisione 2000/532/CE e successive modifiche e integrazioni, riprodotto nell'Allegato D alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006.

RIFIUTO, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 152/2006 è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;

UTENZA, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

UTENZA DOMESTICA, utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;

UTENZA NON DOMESTICA SPECIALE, l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

UTENZA DOMESTICA CONDOMINIALE, utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione privata attribuita al condominio (cassonetto);

UTENZA AGGREGATA, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. d) del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;

RIUTILIZZO (o riuso), è qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

PRODUTTORE DI RIFIUTI, ai sensi dell'art. 183, comma 1), lettera f) del D.lgs. n. 152/2006 è il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;

DETENTORE, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 152/2006 è il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

CONFERIMENTO, le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature o strutture di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

RACCOLTA, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o) del D.lgs. n. 152/2006 è il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

SMALTIMENTO, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera z) del D.lgs. n. 152/2006 è qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, in particolare le operazioni previste nell'allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

RECUPERO, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera t) del D.lgs. n. 152/2006 è qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, in particolare le particolari operazioni previste nell'allegato C della parte quarta del D.lgs. 152/2006;

RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD), la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta e/o al momento della lavorazione, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

RIFIUTO SECCO – NON DIFFERENZIABILE, Fanno parte di questa categoria tutti i materiali sporchi e non recuperabili presso il Centro Raccolta (CR). Il secco non riciclabile è composto da tutti quei rifiuti che non possono essere avviati al recupero e se mescolati ai rifiuti differenziati possono comprometterne il riciclo;

RACCOLTA STRADALE, è il sistema di raccolta dei rifiuti urbani attraverso le isole ecologiche ossia attraverso attrezzature (cassonetti, campane, contenitori seminterrati, e/o altri idonei sistemi) collocati su aree non presidiate sia private che pubbliche;

CR o centro di raccolta (ex CRM), ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), è un'area presidiata e allestita dove si svolge unicamente l'attività di raccolta, mediante

raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata sia dalle utenze domestiche che non domestiche;

CRZ o centro raccolta zonale, è un impianto presidiato e allestito dove si svolge unicamente l'attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee di rifiuti speciali, conferiti in maniera differenziata esclusivamente dalle utenze non domestiche, previa stipula di apposita convenzione;

DISCARICA, è un impianto presidiato destinato allo smaltimento definitivo dei rifiuti. La discarica della Comunità della Valle di Sole risulta attualmente chiusa;

RIFIUTI URBANI, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s.m., sono in primo luogo i rifiuti domestici, ossia i rifiuti "provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione"; nella terminologia corrente vengono definiti rifiuti prodotti dalle utenze domestiche che si possono riassumere in:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione;
- b. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- c. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- e. i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI, ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera b), del D.lgs. 152/2006 sono rifiuti urbani anche "i rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) (ossia non provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g)" (art. 184, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 152/2006). Questi rifiuti vengono comunemente definiti rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche speciali. Si rimandano all'art. 10 del presente regolamento le modalità di conferimento.

RIFIUTI SPECIALI, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e s.m., si possono riassumere in:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque, da depurazione delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;

RIFIUTI PERICOLOSI, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m., sono quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del citato D.Lgs. 152/2006.

Art. 4) COMPETENZE

Le attività inerenti la raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento, trattamento, valorizzazione dei rifiuti urbani e assimilati sono di competenza, con diritto di privativa, dei comuni, che ne hanno delegato l'esercizio alla Comunità della Valle di Sole in forza delle convenzioni disciplinanti il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti.

4.01 Al Comune compete:

- a. lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili e speciali pericolosi derivanti da impianti comunali (es. neon, vernici, toner ecc...);
- b. lo spazzamento delle strade, vie, piazze ed aree pubbliche nonché la raccolta dei rifiuti nei cestini e dei rifiuti abusivamente abbandonati;
- c. l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte dei Sindaci per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli Enti preposti;
- d. l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.;
- e. l'emissione di ordinanza da parte del Sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m.;
- f. la delega alla Comunità alla stipula delle convenzioni con il CONAI in attuazione dell'accordo di programma quadro ANCI-CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia, riconoscendo alla Comunità i corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse;
- g. il controllo sull'osservanza da parte degli utenti delle norme contenute nel regolamento della Comunità e nei regolamenti dei Comuni interessati;
- h. collaborazione con La Comunità per la sensibilizzazione della popolazione e degli operatori economici del territorio tramite l'organizzazione di incontri periodici al fine di indurre una maggior partecipazione alla gestione corretta dei rifiuti, anche attraverso l'invio di materiale informativo per motivare, incentivare e realizzare la raccolta differenziata. Il Comune si impegna a pubblicizzare sul proprio sito web l'uso del centro di raccolta C.R. e quant'altro utile per una buona raccolta;
- i. collaborazione con la Comunità per la promozione del compostaggio domestico, avvalendosi eventualmente di associazioni volontarie;
- j. controllo della corretta gestione da parte delle utenze del compostaggio domestico, al fine della corretta applicazione della tariffa;

- k. gestione della registrazione e modifica delle utenze sul portale gestionale in uso, con diretta comunicazione agli uffici competenti della Comunità per poter svolgere le proprie attività;
- l. la collaborazione con la Comunità nella gestione e distribuzione dei dispositivi elettronici per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato.

4.02 Alla Comunità compete:

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche nei limiti dell'assimilazione come previsto dal regolamento della Comunità;
- b) l'attuazione di tutte le iniziative di raccolta differenziata utili per la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso e riciclo dei materiali e del recupero energetico;
- c) l'adozione di idonei sistemi volti allo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.;
- e) la distribuzione in numero adeguato dei contenitori stradali, in accordo col comune, per far fronte alle esigenze del servizio, la cura della manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia dei contenitori stradali, nonché la loro sostituzione in caso di degrado in modo da mantenere l'attrezzatura in perfetta efficienza;
- f) l'individuazione delle piazzole ed aree per il posizionamento dei contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani in accordo col comune;
- g) la promozione di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di controllo in campo ambientale e, nello specifico, in materia di rifiuti;
- h) la stipula delle convenzioni con il CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia e l'introito dei corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse;
- i) la gestione dei centri di raccolta materiali (CR);
- j) gestione dei centri di trasferta siti nel Comune di Dimaro Folgarida;
- k) gestione del C.R.Z. di Monclassico;
- l) gestione degli adempimenti burocratici (formulari, registri, dichiarazioni MUD, comunicazione dati PAT ...) relativi alla gestione dei materiali raccolti presso i C.R.M. comunali;
- m) elaborazione dei dati, per singolo Comune, relativi alle attività di:
 - raccolta umido;
 - raccolta secco non riciclabile;
 - raccolta differenziata;
 - altri dati significativi della raccolta;
- n) gestione della tariffa secondo le modalità stabilite nella convenzione del servizio di applicazione della tariffa di cui al D.P.R. n. 158/1999 (Comunità/Comuni) e nel regolamento della TIA.

- o) la Comunità incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte, promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione del rifiuto attraverso accordi con le associazioni di categoria, può individuare meccanismi di premialità per promuovere comportamenti virtuosi;
- p) la Comunità promuove il riutilizzo dei beni anche attraverso l'organizzazione di iniziative atte a diffondere buone pratiche (es: giornate del riuso);
- q) la comunità può attuare modalità particolari e diverse non previste dal presente regolamento in relazione alle specificità del territorio del diverso tipo di utenze e introducendo sperimentazioni organizzative e di gestione allo scopo di razionalizzare e migliorare il servizio;

4.03 Variazioni delle competenze.

Le competenze del Comune o della Comunità possono essere variate, previo accordo fra le parti, al fine di raggiungere una migliore razionalizzazione del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 5) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

Il presente articolo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'articolo 3, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

La Comunità della Valle di Sole (soggetto gestore), nel rispetto delle competenze definite all'articolo 4.02 del presente Regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.

La raccolta e il trasporto sono effettuati con adeguati mezzi di proprietà del soggetto gestore le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

5.01 Raccolta

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto l'ambito territoriale ottimale della Val di Sole mediante il conferimento delle raccolte differenziate presso gli attuali 11 Centri Raccolta (CR) distribuiti su tutto il territorio della Valle di Sole, la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema domiciliare ("porta a porta"), con contenitori stradali o nelle altre forme previste per tutte le frazioni specificatamente indicate nei punti successivi.

Il presupposto fondamentale per poter usufruire del servizio raccolta rifiuti è il pagamento della TARI (tariffa sui rifiuti) secondo le modalità definite nel Regolamento per l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale.

La raccolta è organizzata attraverso diverse tipologie e modalità:

5.02 Rifiuto secco – non differenziabile

a) Utenze domestiche mediante conferimento presso le strutture seminterrate o in cassonetti stradali mediante l'ausilio di un dispositivo elettronico che permette l'accesso a delle calotte elettroniche con identificazione dell'utenza e conteggio dei numeri di conferimento. Un sistema informatico conterà i conferimenti al fine del calcolo della parte variabile della tariffa. L'uso del dispositivo personalizzato distribuito agli utenti del servizio attiverà l'apertura della calotta per ogni conferimento. Per alcuni casi particolari l'utenza domestica potrà essere dotata di un cassonetto privato di diverse volumetrie.

b) Utenze speciali – non domestiche l'utenza dispone obbligatoriamente di un cassonetto personale dotato di chip identificativo e con volumetria definita come definito alla tabella "A". Lo svuotamento avviene con il sistema "porta a porta" prestabilito da un calendario annuale. Il cassonetto è personale e l'utenza titolare deve metterlo a disposizione sulla pubblica via per lo svuotamento, deve provvedere personalmente alla cura e alla pulizia dello stesso.

Le utenze speciali – non domestiche rientranti nelle attività di cui alla tabella "A" dovranno **obbligatoriamente** acquisire un cassonetto in base alla potenziale produzione di rifiuto in base alla modulistica predisposta dall'Ente gestore.

La Comunità per questioni legate alla tipologia della attività che, per natura produce esigui quantitativi di rifiuti, può consentire il conferimento della frazione secca nelle strutture seminterrate mediante l'ausilio di un dispositivo elettronico che ne permette l'accesso alle calotte elettroniche installate sui punti di raccolta con identificazione dell'utenza e conteggio dei numeri di conferimento.

Si precisa che sul territorio della Valle di Sole sono posizionate delle calotte elettroniche con capacità di 30 lt e in alcuni punti di raccolta saranno posizionate delle calotte elettroniche con capacità di 20 lt.

5.03 Rifiuto organico

a) Utenze domestiche mediante conferimento presso i cassonetti stradali esclusivamente con utilizzo di sacchetti compostabili ritirabili presso i CR in alternativa gli utenti possono usare altri sacchetti purché compostabili. Il corretto trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, attraverso agevolazioni sulla tariffa. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare. Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario arrecando disturbo al vicinato. Il Comune ha l'obbligo di aggiornare la posizione dell'utenza che effettua il compostaggio domestico sul portale informatico in uso, nonché il controllo sul concreto utilizzo del compostaggio domestico al fine di garantire l'applicazione dell'agevolazione tariffaria.

b) Utenza speciale – non domestica conferimento attraverso cassonetti personali dotati di chip identificativo e con volumetria definita. Svuotamento con il sistema “porta a porta” prestabilito da un calendario annuale. Per le utenze speciali non dotate di cassonetto personale il conferimento può avvenire utilizzando i contenitori stradali. Il cassonetto è personale e l'utenza titolare deve metterlo a disposizione sulla pubblica via per lo svuotamento e deve provvedere personalmente alla cura e alla pulizia dello stesso.

Le utenze speciali – non domestiche rientranti nelle attività di cui alla tabella A dovranno **obbligatoriamente** acquisire un cassonetto in base alla potenziale produzione di rifiuto in base alla modulistica predisposta dall'Ente gestore.

5.04 Raccolte differenziate

a) Utenze domestiche i rifiuti oggetto di raccolta differenziata vanno conferiti nei C.R. comunali con l'ausilio di tesserina personale per la registrazione del conferimento ed usufruire delle agevolazioni così come definito dal “regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti”. I rifiuti devono essere conferiti separati e puliti non è permesso all'interno dei CR effettuare operazioni di smistamento e separazione degli stessi per poter agevolare il conferimento stesso. È possibile inoltre usufruire anche delle isole ecologiche pubbliche non presidiate, se presenti sul territorio della valle di Sole, tale conferimento non avendo la possibilità di registrazione non potrà contribuire ad agevolazioni tariffarie.

b) Utenze speciali – non domestiche per quanto riguarda i “rifiuti assimilati” per quantità e qualità devono essere conferiti presso i CR previa compilazione di apposita modulistica e con le modalità di cui sopra.

In alternativa la raccolta differenziata della carta e cartone (CER 200101), degli imballaggi in cartone (CER 150101), multimateriale leggero (CER 150106) e degli imballi in vetro (CER 150107) può avvenire nelle apposite strutture posizionate nelle isole ecologiche pubbliche. Qualora le utenze non domestiche, che producono abitualmente un ingente quantitativo di rifiuti, che se conferiti alle isole ecologiche pubbliche ne comprometterebbero il carico delle stesse nonché la programmazione delle frequenze di svuotamento devono considerare la possibilità di dotarsi di un'isola ecologica privata, in accordo con l'Ente gestore che ne valuta la reale esigenza e la compatibilità con il servizio di raccolta in alternativa procedere al loro corretto conferimento per mezzo del CR in quanto queste tipologie di rifiuto rientrano fra gli assimilati agli urbani di cui all' art. 10.

Per quanto riguarda le zone turistiche, la raccolta dei soli imballaggi di cartone (CER 150101) avviene con il sistema del “porta a porta” dove l'utenza deve garantirne il corretto stoccaggio riducendone il più possibile il volume e l'accessibilità da parte dei mezzi e del personale dell'Ente gestore. La raccolta “porta a porta” viene programmata mediante calendario.

In determinate condizioni, ove il sistema delle strutture seminterrate non risulta efficace nel contesto urbano e turistico, l'Ente gestore può posizionare dei press container o containers al fine di agevolare e razionalizzare la raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuto. Tutte queste tipologie di strutture sono a servizio solo delle utenze non domestiche che sono dotate di chiave per l'apertura. L'accesso a dette strutture deve

avvenire in giorni e orari prestabiliti in accordo con il Comune ed è vietato depositare all'esterno delle strutture i materiali e rifiuti diversi di tipologia.

Al di fuori delle zone turistiche l'utenza speciale può richiedere all'Ente gestore, il servizio "porta a porta" solo occasionalmente e a fronte di una produzione significativa, spetterà all'Ente gestore accettare la richiesta e programmarne il ritiro.

5.05 Rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti sono per loro natura tutte quelle tipologie di rifiuto indifferenziato che non possono essere conferiti nelle strutture o cassonetti stradali in quanto la loro volumetria non lo permette.

a) Utenze domestiche i rifiuti ingombranti vanno conferiti nei C.R. comunali con l'ausilio di tessera personale per la registrazione del conferimento ed usufruire delle agevolazioni così come definito dal "regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti". I rifiuti devono essere conferiti separati in tutte le loro componenti divisi per materiale dove possibile non è permesso all'interno dei CR effettuare operazioni di smistamento e separazione degli stessi.

b) Utenze speciali – non domestiche rientrano nella fattispecie di "assimilati" agli urbani solo materassi e mobili e per tanto tali tipologie possono essere conferite al CR, per le altre tipologie il produttore dovrà effettuare lo smaltimento attraverso ditte specializzate.

TABELLA "A" obbligatorietà dotazione dispositivo cassonetto di cui ai punti precedenti

Classificazione UTENZA SPECIALI – NON DOMESTICHE	CASSONETTO RESIDUO punto 5.02	CASSONETTO ORGANICO punto 5.03
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	NO	NO
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi con superficie superiore a mq 100	SI	SI
Stabilimenti balneari	NO	NO
Esposizioni, autosaloni	NO	NO
Alberghi con ristorante	SI	SI
Alberghi senza ristorante	SI	NO
Case di cura e riposo	SI	SI
Uffici e agenzie	NO	NO
Banche, istituti di credito e studi professionali	NO	NO
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli superiori a mq 100	SI	NO
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	NO	NO

Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	NO	NO
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	NO	NO
Attività industriali con capannoni di produzione	NO	NO
Attività artigianali di produzione beni specifici	NO	NO
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	SI	SI
Bar, caffè, pasticceria	NO	NO
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	SI	SI
Plurilicenze alimentari e/o miste superiori a 150 mq	SI	SI
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	NO	NO
Discoteche, night club	NO	NO

Nel caso l'Ente gestore del servizio riscontri rotture che possano essere imputate ad un utilizzo improprio dell'utente cui sono affidati in comodato d'uso i cassonetti di cui sopra, verranno esposti i costi come da tabella "B".

Art. 6) CENTRO RACCOLTA - C.R.

Il centro di raccolta materiali (C.R.) è costituito da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente. Ai C.R. possono essere conferiti rifiuti urbani e speciali assimilati per i quali i fruitori pagano la tariffa vedi art. 5 punto 4.

Un'apposita Convenzione tra i Comuni, proprietari della struttura e l'ente gestore di norma definisce le modalità di gestione del Centro di Raccolta. La Comunità della Valle di Sole deve provvedere ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti il cui elenco è compreso negli allegati alla Convenzione.

Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta materiali sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

E' vietato depositare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 7) CENTRO RACCOLTA ZONALE DI MONCLASSICO - C.R.Z.

Il C.R.Z. è una piattaforma di raccolta a servizio del bacino della Comunità, presso la quale possono accedere a pagamento, le utenze non domestiche per conferire i propri rifiuti speciali non pericolosi e non assimilati agli urbani, i rifiuti oggetto di accordi di programma su convenzione (fitofarmaci) ed i rifiuti da imballaggi primari.

Per poter accedere al C.R.Z. l'utenza deve stipulare apposita convenzione con la Comunità della Valle di Sole e si rimanda ad apposita convenzione per le informazioni, le tariffe e le modalità di conferimento.

Art. 8) CENTRO DI TRASFERENZA

I Centri di trasfenza sono situati a Monclassico nel comune di Dimaro Folgarida, in due differenti punti:

- per le raccolte differenziate nel centro integrato (C.R. + C.R.Z.) in fraz. Monclassico via delle Contre, 285 Dimaro Folgarida, dove vengono stoccate provvisoriamente tutte le frazioni riciclabili, provenienti dai C.R., in appositi box e/o press containers in attesa del loro avvio definitivo presso gli impianti di smaltimento e/o recupero.

- per il rifiuto secco proveniente dalla raccolta stradale, per gli ingombranti e per verde biodegradabile provenienti dai C.R. all'interno del bacino della ex discarica sita in fraz. Monclassico in Strada per la Malghetta, 73 Dimaro Folgarida.

Il gestore dei centri di trasfenza è la Comunità della Valle di Sole che provvede a determinare gli impianti di destino dei vari materiali stoccati all'infuori degli ingombranti e del rifiuto secco non differenziabile del quale destino compete alla Provincia Autonoma di Trento servizio A.D.E.P.

Art. 9) RIFIUTI INERTI - DISCARICA RIFIUTI INERTI

Nei Comuni nei quali è presente la discarica di rifiuti inerti, si farà riferimento allo specifico regolamento/disciplinare per una corretta ed ottimale gestione dei rifiuti.

I Comuni senza discarica possono garantire per le SOLE utenze domestiche la raccolta dei rifiuti prodotti da piccoli e limitati interventi di manutenzione e ristrutturazione, identificandoli a tutti gli effetti come urbani e prevedendo una specifica area all'interno del C.R.

È vietato conferire i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 10) ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Come precedentemente definiti, i rifiuti assimilati agli urbani sono i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi differenti da quelli di civile abitazione e provenienti da:

- a) attività agricole e agro-industriali;
- b) lavorazioni industriali;
- c) lavorazioni artigianali;
- d) attività commerciali;
- e) attività di servizio;

che rispondono ai criteri qualitativi e quantitativi di seguito descritti e che, pertanto, rispondono al regime giuridico e alle norme tecniche che disciplinano i rifiuti urbani.

Sono previste due differenti modalità di assimilazione qualitativa: uno per composizione merceologica ed uno per l'assenza di fattori di pericolosità per l'uomo e l'ambiente.

I criteri quantitativi, ovvero i limiti quantitativi per l'ordinario conferimento al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti come rifiuto speciale assimilato agli urbani, sono determinate dall'Ente Gestore del Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

I rifiuti assimilati agli urbani devono rientrare nella lista positiva di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 13-15/ Leg. del 14 luglio 2009 ed il Comune di competenza territoriale definisce quali rifiuti assoggettare al requisito di assimilabilità.

I rifiuti speciali rientranti tra quelli assimilati secondo le modalità di cui al comma precedente, sono oggetto di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento alla stessa stregua dei rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani.

I rifiuti assimilati possono essere conferiti presso i C.R. del Comune dove risulta essere domiciliata la ditta. Per poter accedere al C.R. la ditta deve provvedere ad iscrivere il mezzo adibito al trasporto all'Albo Gestori Ambientale così come definito dall' art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e da quanto confermato dal Comitato nazionale dell'Albo con la circolare prot. 437/ALBO/Pres del 29/05/2015.

Art. 11) RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Le "apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) usate" provenienti dai nuclei domestici devono essere consegnate ai distributori/rivenditori contestualmente all'acquisto di un' "AEE" di tipo equivalente in ragione di uno contro uno, oppure devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta completi in tutte le loro parti e componenti.

I "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici " sono definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera l), Dlgs 49/2014 di origine domestica, nonché quelli di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi a quelli originati dai nuclei domestici, per natura e per quantità. Rientrano in tale tipologia di rifiuti le seguenti categorie:

- a) Raggruppamento 1 – Freddo e Clima
- b) Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi
- c) Raggruppamento 3 – TV e Monitor
- d) Raggruppamento 4 – IT e Consumer Electronics, Apparecchi di illuminazione, PED, Pannelli fotovoltaici ed altro.
- e) Raggruppamento 5 – Sorgenti luminose

Possono essere conferiti presso i C.R. anche i R.A.E.E. indipendentemente prodotti da utenze domestiche e utenze speciali non domestiche purchè riconducibili a quella tipologia di apparecchiature che per natura e quantità si possono identificare a quelli originati dai nuclei domestici le cosiddette apparecchiature “dual use”.

Art. 12) GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI

I rifiuti provenienti da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca individuate dal D.Lgs. 502/1992 vengono classificati come “rifiuti sanitari”.

Il D.P.R. n. 254 del 15/07/03 definisce questi rifiuti come segue:

- a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
- b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
- d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
- f) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo.

I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari definiti dalle lettere c) e d), devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno della struttura sanitaria in modo differenziato ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite dal presente regolamento.

A titolo esemplificativo si possono comprendere:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti ad esclusione di quelli pericolosi;
- altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell' art. 10 del presente regolamento;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

I **rifiuti sanitari non pericolosi**, se rispondenti ai criteri definiti dall' art. 10 relativo all'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, devono essere depositati negli appositi contenitori per rifiuti urbani e conferiti dall'utente secondo le modalità previste dall'art. 5

I **rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo** possono essere conferiti dall'utenza a proprie spese seguendo i normali canali di smaltimento/recupero rifiuti.

I **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e i rifiuti speciali che presentano il medesimo rischio** descritti nella lettera g), devono essere gestiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 e 10 del suddetto D.P.R. n. 254 del 15/07/03.

L'attuale struttura organizzativa del sistema di gestione rifiuti urbani non prevede la raccolta né la messa in riserva di tali rifiuti. Pertanto i produttori dovranno provvedere allo smaltimento a proprie spese secondo i canali previsti.

Art. 13) RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed essere avviati al recupero ed allo smaltimento ai sensi del D.P.R. n° 254 del 15/07/2003, in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

Sarà cura del Comune provvedere al loro smaltimento.

Qualora si renda necessario un deposito per garantire una maggior razionalità del sistema di raccolta e trasporto, il Comune può individuare apposita area all'interno del cimitero.

Art. 14) RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI, GIARDINI, PARCHI E AREE CIMITERIALI

I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, se non smaltibili tramite il compostaggio domestico, devono essere conferiti dall'utente nei container posti all'interno dei C.R.

Art. 15) RIFIUTI DERIVANTI DA ANIMALI

Carogne animali

Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria Provinciale. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Deiezioni

La conduzione di animali sul suolo pubblico o di uso pubblico deve essere effettuata adottando ogni cautela atta ad evitare che sporchino il suolo. Il proprietario o chi conduce l'animale sono tenuti a munirsi di attrezzatura idonea per una immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Tale tipologia di rifiuto va considerata come rifiuto secco non differenziabile con le modalità descritte all'art. 5.1.1.

Art. 16) CESTINO PORTARIFIUTI – RIFIUTI CIMITERIALI

Il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna, al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e le aree verdi. Sono assegnati ad ogni comune dei contenitori specifici per la raccolta anche di questa tipologia di rifiuto e vengono considerati e computati nella categoria “rifiuti abbandonati”.

Da parte delle utenze è vietato:

- *introdurvi rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno delle case.*
- *danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.*

Per quanto riguarda i cimiteri, analogamente sono dotati e attrezzati di un contenitore del rifiuto secco indifferenziato al fine di raccogliere i rifiuti prodotti dai cimiteri stessi (lumini ecc.). Tale contenitore è associato ad un'utenza del comune e computato al comune stesso.

Art. 17) PULIZIA AREE PUBBLICHE E PRIVATE

17.01 Pulizia di fabbricati e delle aree contigue

Chiunque in qualità di proprietario, di titolari del diritto reale o personale di godimento o di amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, ha l'obbligo di tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

17.02 Pulizia dei mercati

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

I venditori ambulanti o i commercianti devono garantire la pulizia dell'area e per le frazioni dei rifiuti differenziabili, quali ad esempio le cassette di legno e plastica,

accatastarli in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro, permettendo al Comune la loro raccolta e conferimento presso il CR.

L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.

17.03 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, devono essere tenute costantemente pulite da carta, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Per le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, vale il medesimo obbligo a carico dei gestori di esercizio pubblico.

I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti secondo quanto previsto per i rifiuti solidi urbani.

17.04 Pulizia delle aree utilizzate per spettacoli e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli devono essere mantenute pulite, a cura degli organizzatori, durante e al termine delle stesse.

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree e le superfici che vengono utilizzate.

I rifiuti raccolti, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e secondo le indicazioni riportate nel provvedimento di concessione in uso dell'area dal Comune o l'Ente gestore.

A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

L'area deve risultare libera e pulita entro ventiquattro ore dal termine della manifestazione.

Art. 18) CAMPEGGI ESTIVI TEMPORANEI

Sono identificati come campeggi temporanei tutte le attività di soggiorno momentanee che prevedono l'installazione di "tende da campeggio" in una specifica area non attrezzata. Sono quindi esclusi da questa procedura i campeggi attrezzati e stabili presenti sul territorio della valle di Sole.

Per quelle utenze presenti nell'anagrafica comunale che usufruiscono del servizio raccolta rifiuti e soggette a tariffazione vengono messi a disposizione da parte del gestore dei contenitori specifici per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato e del rifiuto

organico biodegradabile e per il loro svuotamento seguiranno il calendario annuale prestabilito. La raccolta dei rifiuti prodotti dai campeggi estivi temporanei segue le modalità di gestione delle utenze speciali – non domestiche.

Art. 19) FESTE E MANIFESTAZIONI

I rifiuti prodotti da feste e manifestazioni sono gestiti attraverso la concessione in dotazione temporanea agli organizzatori degli eventi di contenitori per la raccolta del residuo. È facoltà del Comune definire se accollarsi il costo dello smaltimento del rifiuto secco indifferenziato o attribuirlo al soggetto che organizza l'evento.

Se per l'evento il comune non accetta l'ipotesi del comma precedente, si deve provvedere all'attivazione del servizio specifico richiedendo la concessione temporanea di contenitori dedicati. Il gestore deve privilegiare il ritiro delle attrezzature direttamente da parte del richiedente evitando il più possibile l'espletamento di tale servizio da parte del personale proprio. Gli utenti possono richiedere l'attivazione del servizio mediante la compilazione l'invio del modulo predisposto e reperibile presso gli uffici dell'Ente gestore o negli uffici dei vari comuni dove si svolge la festa o manifestazione.

Per entrambe le ipotesi l'organizzatore degli eventi dovrà provvedere personalmente a conferire le diverse tipologie di raccolte differenziate presso il C.R. con le modalità previste dal presente regolamento.

L'Ente gestore mette a disposizione diverse tipologie di contenitori distinte per le raccolte del rifiuto secco indifferenziato e della frazione biodegradabile di cucine e mense.

A seconda del quantitativo di svuotamenti effettuati ed in base alla volumetria dei cassonetti richiesti, l'Ente gestore provvederà ad emettere fattura specifica applicando agli svuotamenti, il costo al litro derivante dalla tariffa dei singoli Comuni approvata di anno in anno. Si sommeranno ulteriori costi in caso di smarrimento e/o rottura dei cassonetti come da tabella "B".

La Comunità della Valle di Sole ha come obiettivo il sostenere gli eventi sul proprio territorio, organizzati dalle associazioni e aperti all'intera popolazione, promuovendo quelle azioni di prevenzione per una corretta riduzione dei rifiuti. Nello specifico ha attivato delle convenzioni con ditte terze per il servizio di noleggio di stoviglie durevoli con o senza lavastoviglie sostenendo una quota del costo. Per le modalità operative di questo servizio si demanda alle convenzioni attive.

Nel caso l'Ente gestore del servizio riscontri rotture che possano essere imputate ad un utilizzo improprio dell'utente a cui sono affidati in comodato d'uso i cassonetti di cui sopra verranno esposti i costi come da tabella "B":

TABELLA "B" Costi danneggiamento cassonetto

TIPO DI CONTENITORE	VOLUME	RIFIUTO	IMPORTO
CASSONETTO	120	RESIDUO	€ 30,00 + IVA
CASSONETTO	240	RESIDUO	€ 40,00 + IVA
CASSONETTO	240	ORGANICO	€ 40,00 + IVA
CASSONETTO	660	RESIDUO	€ 150,00 + IVA
CASSONETTO	660	ORGANICO	€ 150,00 + IVA
CASSONETTO	1100	RESIDUO	€ 180,00 + IVA

Art. 20) ISOLE ECOLOGICHE PUBBLICHE

In accordo con il comune di competenza territoriale, l'Ente gestore potrà decidere di posizionare delle isole ecologiche pubbliche che saranno strutturate al fine di raccogliere le seguenti tipologie di rifiuti:

residuo indifferenziabile – secco (CER 200301) di colore grigio;

carta e cartone (CER 200101) di colore blu;

multimateriale leggero (CER 150106) di colore giallo;

imballaggi in vetro (CER 150107) di colore verde;

frazione umida – organico (CER 200108) di colore marrone.

Il posizionamento delle isole ecologiche pubbliche dovrà tener conto di soluzioni improntate alla semplicità che non implicino lavori particolarmente impegnativi sia dal punto di vista tecnico che economico in quanto il continuo mutamento dell'assetto normativo che regola la raccolta dei rifiuti potrebbe determinare futuri cambiamenti del sistema di raccolta.

Gli aspetti da verificare nella realizzazione delle isole ecologiche pubbliche sono:

Tipologie dei contenitori: si devono privilegiare in base al tipo di raccolta le opportune tipologie di contenitori, compatibilmente con la natura del luogo e le condizioni di accesso e manovra dei mezzi di raccolta;

Volume di stoccaggio: il volume di stoccaggio delle isole deve essere congruo con il bacino d'utenza ipotizzabile, tenendo in considerazione le probabili dinamiche di movimento degli utenti;

Accessibilità e spazi di manovra: le isole devono essere facilmente accessibili non solo dagli utenti, ma soprattutto ai mezzi di raccolta, che devono avere la possibilità di svolgere in sicurezza tutte le operazioni e manovre necessarie per l'espletamento del servizio.

Stagionalità: devono essere considerate le variazioni della popolazione nel corso dell'anno, che comportano una variazione nella produzione di rifiuti.

Potranno usufruire delle isole ecologiche pubbliche tutte le utenze sia domestiche che non.

Art. 21) UTENZA AGGREGATA - ISOLE ECOLOGICHE PRIVATE

21.01 Utenza aggregata obbligatoria

Nelle zone di Marilleva 900 e Marilleva 1400, omogenee per tipologia insediativa ad alta intensità abitativa – turistica, le strutture superiori a **9 unità** abitative dovranno obbligatoriamente costituire l'utenza aggregata ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, fatto salvo in casi eccezionali e qualora sia accertata l'oggettiva impossibilità, (mancanza di spazio, impossibilità di raggiungere il cassonetto da parte del mezzo destinato allo svuotamento, zona a traffico limitato, ecc.), documentate dal Gestore del Servizio, sarà possibile derogare dal contenuto del presente articolo, gestendo il condominio in modo tradizionale con i dispositivi elettronici così come definito dall'art. 5.02 punto a del presente regolamento.

L'utenza aggregata sarà dotata di un contenitore per la raccolta del rifiuto indifferenziato – secco che costituisce il contatore volumetrico di rifiuto prodotto dall'utenza ai fini dell'applicazione della tariffa corrispettiva. La gestione del contenitore e la sua pulizia è affidata all'utenza stessa, per lo svuotamento dei contenitori l'utenza dovrà posizionare gli stessi il più possibile vicino alla via pubblica così come definito dall'art. 5.02 punto b del presente regolamento.

L'utenza dovrà essere obbligatoriamente costituita entro 30 gg. Dall'entrata in vigore del presente regolamento.

21.02 Utenza aggregata facoltativa

I condomini superiori ai 9 appartamenti e le case appartamenti vacanza – residenziali (CAV) al di fuori del territorio individuato al punto precedente, potranno richiedere al comune, la creazione dell'utenza aggregata individuando un unico punto di conferimento. Tale richiesta verrà presa in considerazione, contestualmente con l'Ente gestore che valuterà la reale necessità e fattibilità di assegnare all'utenza un cassonetto personale, compatibilmente con l'organizzazione del servizio di raccolta. La gestione del contenitore e la sua pulizia è affidata all'utenza stessa, per lo svuotamento dei contenitori l'utenza dovrà posizionare gli stessi il più possibile vicino alla via pubblica così come definito dall'art. 5.02 punto b del presente regolamento.

21.03 Isole ecologiche private

Le utenze aggregate e alcune categorie di utenze non domestiche potranno richiedere, con apposita modulistica, il posizionamento da parte dell'Ente gestore di isole ecologiche private, che ne valuterà la reale necessità e la fattibilità secondo i parametri elencati all'art. precedente.

Le isole ecologiche private sono costituite da contenitori per la raccolta dei rifiuti, ad uso esclusivo di alcune categorie di utenze non domestiche e delle utenze aggregate

“condominiali”. Queste isole ecologiche saranno strutturate per raccogliere le tipologie di rifiuto come previsto per le isole ecologiche pubbliche. Per quanto riguarda il contenitore del rifiuto indifferenziabile – secco, il contenitore dell’isola ecologica adibito a tale raccolta costituisce il contatore volumetrico di rifiuto prodotto dall’utenza ai fini dell’applicazione della tariffa corrispettiva.

La gestione dei contenitori e la loro pulizia è affidata all’utenza stessa, per lo svuotamento dei contenitori l’utenza dovrà posizionare gli stessi il più possibile vicino alla via pubblica. Se durante le operazioni di svuotamento verrà riscontrata qualche anomalia sulla raccolta dei vari rifiuti l’utenza sarà soggetta a sanzione.

Art. 22) ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all’igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia locale. Il Gestore provvede a segnalare eventuali anomalie riscontrate nell’esecuzione del servizio.

Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il Soggetto gestore attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento accertando le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento e dal successivo articolo.

I controlli possono essere effettuati da personale del Soggetto gestore che allo scopo è incaricato di pubblico servizio; durante l’accertamento tale personale redige apposito verbale che viene trasmesso al Comune competente per territorio per l’irrogazione della sanzione indicata al comma 1.

Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento dell’osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 23) DIVIETI

Sono vietati:

- a) l’abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento (CR);
- c) l’esposizione di contenitori personali da parte delle utenze con dotazione, lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Soggetto gestore;
- d) l’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l’imbrattamento, l’affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- f) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;

- g) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- j) il conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta o in sacchetti in materiale non compostabile secondo normativa (ad eccezione dei casi specifici previsti dal presente Regolamento);
- k) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- l) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- m) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- n) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- o) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione rifiuti;

Art. 24) PENALITÀ E SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo diversa disposizione di legge, sono punite secondo quanto disposto dall'art. 7 bis del DLgs 18/08/00 n. 267 e ss.mm. secondo le modalità e nelle forme previste dalla Legge 21.11.1981 n. 689, applicando le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. lgs 152/2006 i relativi proventi sono introitati nel bilancio comunale.

Fatte salve le funzioni di controllo che le vigenti norme demandano ad altre autorità competenti, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Comune competente.

Art. 24	DESCRIZIONE	Min. €	Max. €
a.	l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private ai sensi art. 255 co. 1 D.Lgs 152/2006	300,00	3.000,00
b.	la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento (CR);	100,00	500,00
c.	l'esposizione di contenitori personali da parte delle utenze con dotazione, lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Soggetto gestore	25,00	50,00

d.	l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti	25,00	100,00
e.	l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	25,00	100,00
f.	i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento .	25,00	100,00
g.	il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	100,00	500,00
h.	il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	25,00	100,00
i.	il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo	100,00	500,00
j.	il conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta o in sacchetti in materiale non compostabile secondo normativa (ad eccezione dei casi specifici previsti dal presente Regolamento);	25,00	100,00
k.	la combustione di qualunque tipo di rifiuto oltre al riferimento normativo art. 256 bis D.Lgs 152/2006	100,00	500,00
l.	l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori; ai sensi art. 255 co. 1 D.Lgs 152/2006	300,00	3.000,00
m.	lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili); ai sensi art. 255 co. 1 D.Lgs 152/2006	300,00	3.000,00
n.	il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;	100,00	500,00
o.	il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione rifiuti;	100,00	500,00

Restano salve ulteriori disposizioni (anche a carattere penale) stabilite dalla normativa vigente, nel caso di gestione non autorizzata da parte di utenze non domestiche.

I Comuni possono individuare ed introdurre ulteriori sanzioni specificatamente per le particolari caratteristiche ambientali del Comune.

Art. 25) TARIFFA

Per l'applicazione della tariffa si fa riferimento al "Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati" approvato dai Comuni.

Art. 26) ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Il Sindaco, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (art. 191 del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm.).

Art. 27) DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali modifiche legislative emanate dallo Stato e dalla Provincia Autonoma di Trento prevalgono sul presente regolamento.

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le disposizioni normative provinciali vigenti.

Art. 28) EFFICACIA

Il presente regolamento esplica i propri effetti a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.